



PROVINCIA DI LATINA

Manuale operativo per lo svolgimento del procedimento elettorale per l'elezione di secondo
livello del Presidente e del Consiglio della
PROVINCIA di LATINA

Approvato con___decreto___ presidenziale n. _33_del _29___/ _11/_ 2016__

Indice -

Art. 1 - Finalità

CAPO I - UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

Art. 2 - Costituzione

Art. 3 - Procedimento elettorale

CAPO II - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Art. 4 - Elezioni di secondo livello

Art. 5 - Requisiti per la candidatura

Art. 6 - Determinazione del corpo elettorale, anagrafe elettorale

Art. 7 - Comunicazione del comune circa la cessazione dalla carica

Art. 8 - Collegio elettorale

CAPO III - FORMAZIONE DELLE LISTE, SOTTOSCRIZIONI, PRESENTAZIONE LISTE PER ELEZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE E CANDIDATURE PER ELEZIONE PRESIDENTE

Art. 9 - Liste e contrassegno

Art. 10 - Le sottoscrizioni e le autenticazioni

Art. 11 - Rappresentanza di entrambi i generi nelle liste dei candidati a consigliere provinciale

Art. 12 - Presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere provinciale

Art. 13 - presentazione della candidatura alla carica di presidente della provincia

Art. 14 - Le sottoscrizioni della candidatura a presidente

Art. 15- Termine per la presentazione delle liste dei consiglieri e della candidatura a presidente

Art. 16- Rinuncia alla candidatura

Art. 17 - Adempimenti dell'ufficio elettorale, regolarizzazione

Art. 18 - Dati personali

CAPO IV - AMMISSIONE DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE A PRESIDENTE

Art. 19 -Ammissione

Art. 20 - Esame delle candidature

Art. 21 - Ammissione e numerazione progressiva delle liste e delle candidature

Art. 22 - Propaganda elettorale

CAPO V - ESERCIZIO DEL VOTO

Art. 23 - Sede delle operazioni di voto

Art. 24 - Adempimenti preliminari

Art. 25 - Seggio elettorale

Art. 26 - Compiti e poteri del presidente di seggio.

Art. 27 - Compiti del segretario e degli scrutatori

CAPO VI - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Art. 28 - Allestimento del seggio

Art. 29 - Votazioni e rappresentanti di lista

Art. 30 - Modalità di espressione del voto

CAPO VII - SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Art. 31 - Operazioni di scrutinio

Art. 32 - Materiale elettorale

Art. 33 - Conteggio dei voti e assegnazione dei seggi

Art. 34 - Risultato elettorale e proclamazione degli eletti

Art. 35 - Giurisdizione e disposizioni finali.



Art. 1 - Finalità

1. Il presente manuale disciplina i criteri, l'organizzazione, e le modalità per l'elezione del Presidente e del Consiglio della Provincia di Latina, nonché la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio elettorale ai sensi della Legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) (legge a cui di seguito si farà riferimento richiamandola semplicemente per comma) ed in base alle disposizioni contenute nella circolare del ministero dell'interno n° 32 del 2014.

CAPO I UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

Art. 2 - Costituzione

1. Ai fini dell'elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale, effettuate in sede di prima applicazione il 12 ottobre 2014, presso la Provincia di Latina è costituito l'ufficio elettorale. L'ufficio elettorale è un organo collegiale appositamente costituito ai sensi dell'art. 1 comma 61 legge 56/2014 ai fini del compimento di tutte le operazioni inerenti le consultazioni elettorali precitate.
2. L'ufficio è composto da un dirigente e da un numero componenti di effettivi e supplenti, precisato nell'atto di costituzione, scelti tra il personale dipendente dalla Provincia. La costituzione dell'ufficio elettorale avviene con atto del presidente della Provincia di Latina, in tempo utile ad espletare le operazioni a questo attribuite per lo svolgimento delle elezioni entro la data indicata nel comma precedente. L'atto di costituzione individua i membri supplenti per le relative sostituzioni in caso di necessità.
3. Per le operazioni di votazione nell'ambito dell'ufficio elettorale è istituito un seggio elettorale, costituito da un dirigente o un funzionario (cat. D), che lo presiede, e da quattro dipendenti dell'Ente, di cui uno con funzioni di segretario, quali componenti effettivi oltre a due supplenti. La costituzione del seggio elettorale avviene con lo stesso atto di costituzione dell'ufficio elettorale di cui al precedente comma.
4. L'ufficio elettorale svolge tutte le attività necessarie a garantire il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali, tra le quali anche la predisposizione e la stampa delle schede per la votazione e di altri stampati occorrenti per le consultazioni (manifesti, fac-simile verbali ecc.). L'ufficio elettorale si deve pronunciare su tutti gli aspetti interpretativi relativi alle operazioni di sua competenza.
5. Le competenze stabili relative alla tenuta dell'anagrafe elettorale di cui all'articolo 6, alla sostituzione dei consiglieri eventualmente decaduti e ogni altra attività inerente o successivamente prevista dalla legge, relativa o attinente l'elezione del presidente e dei consiglieri, sono in capo al Settore Direzione Organi Istituzionali.

Art. 3 - Procedimento elettorale

1. Il procedimento elettorale è avviato con il decreto di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni del Presidente e del Consiglio Provinciale, adottato dal Presidente in carica della Provincia di Latina, o da chi ne fa le veci.



2. Il decreto è adottato entro e non oltre il quarantesimo (40°) giorno antecedente a quello previsto per la votazione.
3. Il decreto di indizione delle elezioni viene pubblicato sul sito internet istituzionale, sezione "elezioni provinciali" della Provincia di Latina e trasmesso con posta elettronica certificata al Prefetto e a tutti i Sindaci dei comuni della provincia di Latina.
4. Il procedimento elettorale si conclude con la proclamazione degli eletti nel termine di tre (3) giorni dalla data della elezione.
5. E' nullo ogni atto di manifestazione di volontà dell'elettore (attivo e passivo) antecedente al decreto di indizione delle relative elezioni.
6. Il presidente preposto all'ufficio elettorale è responsabile del procedimento elettorale.

CAPO II

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Art. 4 - Elezioni di secondo livello

1. Sono elettori del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia i sindaci e i consiglieri dei comuni della Provincia di Latina (comma 58).
2. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei comuni della Provincia di Latina (comma 69).
3. Sono eleggibili a Presidente della Provincia, i Sindaci in carica nei comuni della provincia di Latina il cui mandato scada non prima dei 18 mesi dalla data di svolgimento delle elezioni (comma 60).

Art. 5 - Requisiti per la candidatura

1. Per le cause di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.
2. Nessun candidato può accettare la candidatura in più liste.
3. Quando le elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale si svolgono nella stessa data, è ammessa la presentazione della candidatura da parte dei sindaci sia alla carica di presidente sia alla carica di consigliere. Il candidato che sia eletto contemporaneamente presidente della provincia e consigliere provinciale viene proclamato eletto alla carica di presidente della provincia ed il seggio di consigliere provinciale viene, in sede di proclamazione, attribuito al candidato della medesima lista che ha ottenuto la maggior cifra individuale ponderata.
4. E' ammessa la presentazione della candidatura alle elezioni del presidente della provincia da parte dei sindaci che già ricoprono la carica di consigliere provinciale. In caso di elezione a presidente, questi cessa dalla carica di consigliere provinciale ed al suo posto

subentra, ai sensi dell'art. 1, c. 78, L.56/2014, il candidato che, nella lista, ha ottenuto la maggior cifra individuale ponderata.

Art. 6 - Determinazione del corpo elettorale, anagrafe elettorale

1. La costituzione dell'anagrafe elettorale è effettuata e gestita dal Settore Direzione Organi Istituzionali, mediante la redazione di appositi elenchi suddivisi per fasce demografiche a seconda della popolazione complessiva del comune di cui è sindaco o consigliere l'elettore, nei quali vengono indicati il cognome, il nome la data e il luogo di nascita di ogni elettore. Tali elenchi devono essere costantemente aggiornati. Nel caso in cui dalla data di indizione delle elezioni, alla data di svolgimento delle stesse intervengano una o più surroghe di sindaci/consiglieri comunali, il Segretario Comunale del comune in cui è avvenuta la surroga deve darne immediata comunicazione all'Ufficio Elettorale che provvederà ad aggiornare gli elenchi elettorali. Qualora il segretario comunale di un comune interessato alla surroga abbia omissso di effettuare la comunicazione di cui sopra all'Ufficio Elettorale, è consentito al nuovo consigliere di esercitare il diritto di voto, purché si presenti al Presidente del seggio elettorale munito di certificazione rilasciata dal Segretario Comunale che attesti la sua carica di Sindaco/Consigliere comunale. Di tale operazione sarà dato atto nel relativo verbale di sezione.
2. Su richiesta dell'ufficio elettorale provinciale, ai fini della determinazione numerica e nominativa dell'elettorato attivo, i Segretari comunali trasmettono telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale dell'Ente (protocollo@pec.provincia.Latina.it), e/o ad altro indirizzo email appositamente indicato, nei tre giorni compresi tra trentaquattresimo (34) ed il trentaduesimo (32) antecedenti quello della votazione, apposita attestazione contenente l'elenco degli amministratori in carica (sindaco e consiglieri comunali), per i quali sia intervenuta la convalida degli eletti da parte del consiglio comunale, alla data del trentacinquesimo (35°) giorno antecedente a quello fissata per le elezioni. MODELLO 1. Non possono quindi far parte del corpo elettorale gli ex amministratori elettivi dei comuni, cioè i sindaci ed i consiglieri comunali, nei casi in cui il comune risulti commissariato per qualsiasi motivo. Ovviamente, non sono elettori neppure gli organi non elettivi (commissari o componenti di commissioni straordinarie) nominati per la provvisoria amministrazione del comune.
3. Nell'attestazione il Comune indica per ogni amministratore: nome, cognome, luogo e data di nascita, carica ricoperta e data di scadenza della carica.
4. Entro il trentesimo (30°), il venticinquesimo (25°) in caso di elezioni a seguito di decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali, giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, l'ufficio elettorale, con atto del dirigente, determina la composizione del corpo elettorale e lo pubblica nel sito internet istituzionale sezione "elezioni provinciali" della Provincia di Latina. Tale adempimento è finalizzato a consentire il calcolo del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle candidature e delle liste.
5. L'ufficio elettorale, a seguito delle comunicazioni dei Comuni, prenderà atto con proprio provvedimento, della consistenza del corpo elettorale attivo (aventi diritto al voto) e passivo ai fini elettorali.



6. Il provvedimento verrà rinnovato sulla base delle successive attestazioni che dovessero intervenire prima della data fissata per le elezioni.
7. L'elenco degli amministratori è conservato a cura del Settore Direzione Organi Istituzionali nonché aggiornato nei casi indicati dall'articolo successivo. Tale elenco, che costituisce l'anagrafe elettorale provinciale è articolato in base alla fascia di popolazione comunale previste dalla legge. Ogni fascia è ordinata alfabeticamente per comune e per ogni comune in base a cognome e nome degli amministratori, ponendo prima il sindaco ed a seguire i consiglieri. Ad ogni fascia è assegnato un colore diverso.

Art. 7 - Comunicazione del comune circa la cessazione dalla carica

1. In caso di cessazione dalla carica del sindaco ricoprente anche la carica di presidente della provincia, sarà cura del comune comunicarlo alla provincia, tempestivamente e non oltre lo stesso giorno di avvenuta conoscenza. In ottemperanza a quanto previsto dall'art.1, commi 65 e 69, della L. 56/2014, sarà cura del comune comunicare alla provincia, tempestivamente e non oltre tre giorni dal verificarsi, la cessazione dalla carica del sindaco o dei consiglieri comunali. Conseguentemente, il comune provvederà a trasmettere l'attestazione degli amministratori locali in carica ogniqualvolta si verifichino variazioni.
2. I consiglieri Provinciali comunicano immediatamente all'ufficio elettorale la cessazione della carica di sindaco o consigliere comunale presso il rispettivo comune al fine di avviare la procedura di sostituzione ai sensi del comma 78 della L.56/2014. Il seggio vacante è attribuito ai candidati che nella medesima lista hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata.
3. Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco (commi 65).

Art. 8 - Collegio elettorale

1. Il consiglio provinciale è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia.
2. Il presidente della provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito ad un singolo candidato, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia.

CAPO III

FORMAZIONE DELLE LISTE, SOTTOSCRIZIONI, PRESENTAZIONE LISTE PER ELEZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE E CANDIDATURE PER ELEZIONE PRESIDENTE

Art. 9 - Liste e contrassegno



1. La lista dei candidati a ricoprire il ruolo di consigliere provinciale di Latina deve essere presentata con apposita dichiarazione scritta all'ufficio elettorale nei tempi e nei modi previsti dalla legge e dal presente manuale, a pena di inammissibilità.
2. Ciascuna lista è identificata da una denominazione caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci con altre liste. Alla denominazione è associato un contrassegno di forma circolare contenente il simbolo della lista (*). Possono essere utilizzati simboli di partiti, gruppi politici o movimenti presenti in un ramo del Parlamento nazionale, di quello europeo ovvero nel Consiglio Regionale. In tal caso l'uso del simbolo è autorizzato espressamente dal partito, gruppo politico o movimento, mediante apposito atto a firma del presidente o del segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, dello stesso, autenticato ai sensi dell'art. 14 della L. n. 53/1990. In ogni caso non possono essere utilizzati simboli o diciture tra loro confondibili o utilizzati tradizionalmente da altri partiti, gruppi o movimenti. Non sono ammessi contrassegni con immagini o soggetti di natura religiosa.
3. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a sei (6) e non superiore a dodici (12).
4. Ai candidati è assegnato un numero progressivo.
5. Per ogni candidato è indicato cognome, nome, luogo e data di nascita.

Art. 10 - Le sottoscrizioni e le autentiche

1. Le liste sono sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto, così come determinati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale indicato all'articolo 6.
2. I candidati non possono sottoscrivere le liste o le candidature a presidente, né della propria lista o candidatura, né di altre liste o candidature concorrenti.
3. L'elenco dei sottoscrittori è allegato alla dichiarazione di presentazione della lista con cognome e nome, luogo e data nascita, carica rivestita e relativo comune, nonché gli estremi di un documento di identità in corso di validità.
4. Le firme di ogni sottoscrittore, in ogni caso, devono essere autenticate a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- 4.bis Sono abilitati all'autentica delle sottoscrizioni e candidature oltre ai funzionari pubblici (notai, cancellieri, segretari provinciali e dipendenti provinciali a ciò autorizzati) anche i presidenti delle Province, i Sindaci, gli Assessori comunali, i Consiglieri comunali e provinciali che comunicano la propria disponibilità ai rispettivi enti secondo il principio della territorialità e nel rispetto delle finalità.
5. Non sono ammesse sottoscrizioni per più liste. L'ufficio elettorale considera valida la sottoscrizione autenticata per prima e annulla le successive. In caso la data sia la stessa si tiene valida la firma sulla lista presentata per prima all'ufficio elettorale.



Art. 11 - Rappresentanza di entrambi i generi nelle liste dei candidati a consigliere provinciale

1. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto è inammissibile.
2. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 125, non si applica il comma precedente (art. 1, comma 72 della L. n. 56/2014).

Art. 12 - Presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere provinciale

1. La lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale è presentata all'ufficio elettorale attraverso una dichiarazione redatta su apposito modulo (MODELLO 2 - Atto Principale) allegato al presente manuale e pubblicato sul Sito istituzionale della Provincia di Latina, nell'apposita sezione "elezioni provinciali".
2. Il documento contiene a pena di inammissibilità:
 - la denominazione della lista e la descrizione del contrassegno;
 - la lista dei candidati a consigliere provinciale;
 - la sottoscrizione del o dei presentatori della lista debitamente autenticate.
3. Nella domanda possono essere indicati fino a due delegati di lista con il compito di:
 - ricevere ogni comunicazione inerente il procedimento elettorale da parte dell'ufficio;
 - presenziare alle operazioni di sorteggio delle liste ammesse;
 - delegare in forma scritta- prima dell'inizio delle operazioni di voto - rappresentanti di lista a presenziare alle operazioni di voto e di scrutinio.
4. In assenza di delegati tutte le comunicazioni sono inviate al capolista o al presentatore della lista.
5. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura della lista dei candidati a consigliere provinciale sono allegate:
 - a. le dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura contenenti la dichiarazione sostitutiva, attestante l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 6. La dichiarazione è redatta su apposito modello (MODELLO 3) pubblicato sul Sito istituzionale della Provincia di Latina. La dichiarazione di accettazione, sottoscritta dal candidato, contiene la denominazione della lista nella quale il candidato è compreso, nonché l'indicazione della carica ricoperta e del comune nel quale la stessa è esercitata;
 - b. l'elenco dei sottoscrittori con le firme autenticate (MODELLO 4 atto separato) pubblicato sul Sito istituzionale della Provincia di Latina;



- c. il contrassegno di cui all'articolo 9 comma 2, successivamente inviato anche in modalità telematica all'ufficio elettorale avente le caratteristiche indicate.
- d. L'autorizzazione all'utilizzo del contrassegno da parte del rappresentante legale del partito, gruppo politico o movimento, loro delegato ovvero titolare dei diritti di utilizzo, con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'articolo 14 della L.53/90.

6. La dichiarazione di presentazione della lista è esente dall'imposta di bollo.

Art. 13 - Presentazione della candidatura alla carica di presidente della provincia

1. I candidati a ricoprire il ruolo di presidente della provincia di Latina devono presentare la candidatura all'ufficio elettorale nei tempi e nei modi previsti dalla legge e dal presente manuale, a pena di inammissibilità, mediante apposita dichiarazione redatta su apposito modello (MODELLO 5 atto principale) pubblicato sul Sito istituzionale della Provincia di Latina.
2. Per ogni candidato è indicato cognome, nome, luogo e data di nascita.
3. Nella domanda possono essere indicati fino a due (2) delegati di lista con il compito di:
 - a) ricevere ogni comunicazione inerente il procedimento elettorale da parte dell'ufficio;
 - b) presenziare alle operazioni di sorteggio delle liste ammesse;
 - c) delegare in forma scritta - prima dell'inizio delle operazioni di voto - rappresentanti di lista a presenziare alle operazioni di voto e di scrutinio.
4. In assenza di delegati tutte le comunicazioni sono inviate allo stesso candidato presidente o al presentatore della lista.
5. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura sono allegate:
 - a) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, contenente la dichiarazione sostitutiva, attestante l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 5. La dichiarazione è redatta su apposito modello (MODELLO 6) pubblicato sul Sito istituzionale della Provincia di Latina. La dichiarazione di accettazione, sottoscritta dal candidato, contiene l'indicazione della carica ricoperta e del comune nel quale la stessa è esercitata, nonché la data di scadenza del mandato.
 - b) l'elenco dei sottoscrittori con le firme autenticate.
6. La dichiarazione di presentazione della lista è esente dall'imposta di bollo.
7. La candidatura del presidente non è identificata da alcun simbolo o denominazione, che in ogni caso, qualora depositato, non sarà ammesso sulla scheda.

Art. 14 - Le sottoscrizioni della candidatura a presidente

1. La candidatura a presidente della provincia è sottoscritta da almeno il 15% degli aventi diritto al voto, così come determinati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale indicato all'articolo 6.



2. L'elenco dei sottoscrittori è allegato alla dichiarazione di presentazione della candidatura con cognome e nome, luogo e data nascita, carica rivestita e relativo comune, nonché gli estremi di un documento di identità in corso di validità (MODELLO7).
3. Le firme di ogni sottoscrittore, in ogni caso, devono essere autenticate a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Non sono ammesse sottoscrizioni per più candidature. Nessun avente diritto al voto può sottoscrivere, rispettivamente per ciascuna elezione, più di una candidatura a presidente e più di una dichiarazione di presentazione di lista a consigliere provinciale. Pertanto, quando le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale si svolgono nella stessa data, i sottoscrittori delle liste a consigliere provinciale possono sottoscrivere la candidatura a presidente della provincia e viceversa.
5. L'ufficio elettorale considera valida la sottoscrizione autenticata per prima e annulla le successive. In caso la data sia la stessa, si tiene valida la sottoscrizione sulla candidatura presentata per prima all'ufficio elettorale

Art. 15 - Termine per la presentazione delle liste dei consiglieri e della candidatura a presidente

1. La presentazione delle liste e delle candidature - intesa come loro "materiale" consegna - deve essere fatta, ai sensi dell'art. 1, commi 61 e 73, della L.56/2014, recandosi all'ufficio elettorale costituito presso la provincia, dalle ore 8,00 (otto) del ventunesimo giorno alle ore 12,00 (dodici) del ventesimo giorno antecedente la votazione.
2. Al fine di assicurare l'esercizio del diritto di elettorato passivo, l'ufficio elettorale sarà aperto al pubblico nel primo giorno previsto per la presentazione delle liste dalle ore 8,00 alle ore 20,00 e, nel secondo giorno, dalle ore 8,00 alle ore 12,00.
3. Dato il carattere di specialità della normativa in materia di procedimenti elettorali non è ammessa la presentazione di documenti mediante fax o posta elettronica.

Art. 16 - Rinuncia alla candidatura

1. La rinuncia alla candidatura è presentata con le stesse modalità e negli stessi termini dell'accettazione entro le ore 12,00 (dodici) del 20 giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

Art. 17 - Adempimenti dell'ufficio elettorale, regolarizzazione

1. L'ufficio elettorale, alla presentazione della lista e della candidatura alla carica di presidente, rilascia dettagliata ricevuta dei documenti presentati, indicando la data e l'ora di presentazione. L'ufficio elettorale annota altresì la data e l'ora di presentazione direttamente sui documenti ricevuti.
2. In tutti i casi di irregolarità formali o errori materiali nella presentazione delle liste e/o nei documenti allegati, il responsabile del procedimento dell'ufficio elettorale richiede la regolarizzazione al delegato di lista ovvero al capolista o al candidato o al presentatore della dichiarazione, fissando un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente il quale la lista è formalmente riusata.

3. Il componente dell'ufficio elettorale ricevente può prendere nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista che presentano la lista per eventuali comunicazioni.

Art. 18 - Dati personali

1. Il Presidente dell'ufficio elettorale è il responsabile del trattamento dei dati personali contenuti nei documenti presentati ai fini del procedimento elettorale.
2. I soli componenti dell'ufficio elettorale e del seggio sono incaricati del trattamento dei dati personali.
3. Il trattamento dei dati avviene nei limiti di quanto strettamente necessario alla conclusione del procedimento elettorale e in base a quanto previsto dal Codice per la tutela dei dati personali, D.lgs. 196/2003.
4. I rappresentanti di lista sono tenuti alla riservatezza relativamente alle informazioni e ai dati personali appresi e trattati nel corso del procedimento elettorale. E' vietata ogni ulteriore e diverso trattamento di essi con particolare riferimento alla diffusione, pubblicazione e comunicazione.

CAPO IV AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 19 -Ammissione

1. L'ufficio elettorale procede all'istruttoria delle candidature presentate verificando che:
 - a) ciascuna lista sia stata presentata nel termine previsto dell'articolo 15;
 - b) siano presenti il numero minimo di candidati con i requisiti soggettivi di cui al capo 2;
 - c) le firme dei sottoscrittori siano state apposte con le modalità e le forme richieste pena l'annullamento della singola sottoscrizione irregolare;
 - d) il numero dei sottoscrittori corrisponda al 5% per cento degli aventi diritto al voto per le liste candidate al Consiglio Provinciale ed al 15% per il Candidato a Presidente;
 - e) il rispetto delle regole vigenti in materia di parità dei generi;
 - f) il rispetto di quanto previsto, in merito al contrassegno, dall'articolo 9 comma 2;
 - g) siano presenti gli allegati previsti dall'articolo 12 con i contenuti ivi prescritti.
2. Se i candidati presenti sono in numero inferiore al minimo, l'ufficio elettorale provvede alla riconsiderazione della lista.
3. Se in seguito all'annullamento delle singole sottoscrizioni il numero complessivo risulti inferiore alla percentuale prevista degli aventi diritto al voto, la lista è dichiarata inammissibile.
4. L'ufficio elettorale verifica che la denominazione e il contrassegno elettorale assegnati ad ogni lista sia conforme ai requisiti indicati all'articolo 9, comma 2, e alle disposizioni di legge vigenti e abbia carattere distintivo rispetto a quella delle altre liste presentate per la stessa elezione e ne chiede ai delegati e/o presentatori di lista tempestivamente la regolarizzazione o la modifica.



5. In presenza di denominazioni di lista prive di carattere distintivo, le relative modifiche sono richieste seguendo l'ordine di presentazione.
6. Il contrassegno che non rispetta le prescrizioni dell'articolo 9 deve essere sostituito dal presentatore della lista, previo invito dell'ufficio elettorale, pena la definitiva riconsiderazione della lista. In caso di sostituzione del contrassegno aderendo all'invito dell'ufficio elettorale, tutte le sottoscrizioni e i restanti atti eventualmente prodotti con il precedente contrassegno sono considerati validi, ove regolari per ogni altro aspetto.

Art. 20 - Esame delle candidature

1. Il presidente dell'ufficio elettorale provvede a cancellare con provvedimento:
 - a) i candidati la cui candidatura sia stata presentata oltre il termine previsto dall'articolo 15, o per cui manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione della candidatura;
 - b) i candidati rispetto ai quali si accerti l'esistenza di una delle condizioni di cui all'articolo 5 comma 1;
 - c) i candidati per cui si accerti la mancanza della qualifica di sindaco o consigliere comunale di uno dei comuni della provincia di Latina, sulla base delle attestazioni prodotte, rispettivamente, dai segretari comunali e dal segretario provinciale; ovvero, per le candidature alla presidenza, la scadenza del mandato sindacale prima dei 18 mesi;
 - d) i candidati già inclusi in altre liste presentate in giorno o ora precedente.
2. Se per effetto delle cancellazioni di cui al comma 1 il numero dei candidati in lista si riduce al di sotto del numero minimo prescritto, il presidente dell'ufficio elettorale dispone contestualmente l'ineleggibilità dell'intera lista.
3. Se la lista contiene un numero di candidati superiore al massimo, i nominativi in eccedenza vengono riconsiderati dalla lista in base all'ordine di presentazione della lista stessa.
4. Nel caso in cui, per effetto di cancellazioni di singoli candidati disposte ai sensi del comma 1, la lista già ridotta ai sensi del comma precedente non raggiunga il numero minimo di candidati prescritto, non si procede a depennare dalla lista i nominativi in eccedenza.
5. L'Ufficio elettorale compie le operazioni relative all'esame ed all'approvazione delle candidature in base alle norme della legge 8 marzo 1951, n. 122, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, che regolano le analoghe operazioni delle commissioni elettorali circondariali per le elezioni provinciali.
6. L'ufficio elettorale deve completare l'esame delle liste e delle candidature a presidente entro e non oltre il 18° giorno antecedente quello della votazione, comunicandone subito l'esito ai delegati indicati o, se tali delegati non sono stati designati, al capolista e ai candidati a presidente.
7. Per l'eventuale sostituzione del contrassegno, per la sanatoria di irregolarità o per ogni eventuale integrazione istruttoria, l'ufficio può assegnare un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente il quale la lista o la candidatura deve essere definitivamente riconsiderata.



Art. 21 - Ammissione e numerazione progressiva delle liste e delle candidature

1. Il presidente dell'ufficio elettorale provvede all'ammissione delle liste e delle candidature, in seguito all'istruttoria di cui agli articoli precedenti entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, ricusando motivatamente quelle prive dei requisiti previsti dalla legge e specificati nel presente manuale.
2. Entro il giorno successivo provvede all'assegnazione mediante sorteggio di un numero progressivo alle liste e delle candidature ammesse, in ordine al quale esse stesse saranno riprodotte sulle schede e sui manifesti elettorali. Alle operazioni di sorteggio sono convocati i delegati di lista che possono assistere al sorteggio.
3. Compiute le operazioni relative all'esame delle liste e delle candidature, l'ufficio elettorale provinciale:
 - a) provvede a far pubblicare l'elenco delle liste e delle candidature ammesse, sul sito istituzionale sezione "elezioni provinciali" della provincia entro l'ottavo giorno antecedente a quello della votazione e trasmette l'elenco ai sindaci della provincia, i quali ne danno comunicazione ai consiglieri comunali;
 - b) provvede alla predisposizione delle schede di votazione.

Art. 22 - Propaganda elettorale

1. I candidati alla carica di consigliere provinciale e di presidente, al di fuori dell'esercizio delle funzioni istituzionali e con risorse esclusivamente proprie, possono effettuare attività di propaganda elettorale.

CAPO V ESERCIZIO DEL VOTO

Art. 23 - Sede delle operazioni di voto

1. Le operazioni di voto hanno luogo presso la sede legale della Provincia di Latina, in Via A, Costa 1.
2. Nel decreto di nomina dei componenti del seggio elettorale viene indicata la sala per lo svolgimento delle operazioni elettorali. La sala per lo svolgimento delle operazioni elettorali dovrà essere idonea a garantire l'accesso degli elettori affetti da disabilità e la segretezza e la libertà di voto.
3. Durante le operazioni di votazione, hanno la possibilità di accedere nella sala individuata solo i componenti dell'ufficio elettorale e del seggio nonché gli aventi diritto al voto per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di voto.
4. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni elettorali nei locali adibiti, senza rallentare immotivatamente le operazioni di voto ed ogni altra attività del seggio elettorale.

Art. 24 - Adempimenti preliminari

1. L'ufficio elettorale provvede a stampare le schede elettorali in numero corrispondente a quello del corpo elettorale determinato ai sensi dell'articolo 6 e sulla base del modello ministeriale allegato alla Circolare del Ministero dell'Interno del 1/7/2014 n.32, nei colori

di cui al successivo comma 2. A queste si aggiunge una scorta di schede di ciascun colore pari al 10% degli elettori di quella fascia.

2. In particolare alle schede elettorali sono assegnati i seguenti colori:
 - fascia a): inferiore o pari a 3000 abitanti - colore azzurro
 - fascia b): da più di 3000 a 5000 abitanti - colore arancione
 - fascia c): da più di 5000 a 10000 abitanti - colore grigio
 - fascia d): da più di 10000 a 30000 abitanti - colore rosso.
 - fascia e): da più di 30000 a 100000 abitanti - colore verde.
 - fascia f): da più di 100000 a 250000 abitanti - colore viola.
3. L'ufficio elettorale provvede altresì alla stampa dei manifesti elettorali contenenti le liste ammesse, i loro contrassegni, il nome e cognome di ciascun candidato, da esporre nei locali adibiti al voto e inviare ai comuni della provincia, con preghiera di esposizione in locali aperti al pubblico. In caso di omonimia è indicata la data di nascita.
4. L'ufficio elettorale è dotato del materiale di cancelleria necessario alle operazioni di voto ed in particolare di:
 - a) un timbro specifico dell'ufficio elettorale;
 - b) biro nere per l'espressione del voto;
 - c) due (2) urne di cartone sigillate con nastro da pacchi e dotate di idonea fessura, contrassegnate ciascuna dai colori di cui al comma 2 di cui una (1) per l'elezione dei consiglieri provinciali, e (1) per l'elezione del presidente;
 - d) un esemplare di modello di verbale delle operazioni di seggio;
 - e) una tabella di scrutinio come da modello allegato alla Circolare ministeriale citata.

Art. 25 - Seggio elettorale

1. Le elezioni provinciali si svolgeranno in un unico seggio elettorale, per tutto il territorio provinciale.
2. La validità di tutte le operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno 3 (tre) componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente.
3. Il seggio elettorale è costituito entro e non oltre il giorno antecedente al giorno fissato per le elezioni. Alle ore 16 del sabato che precede il giorno di inizio delle operazioni di voto, il presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte, in base all'atto di nomina del Presidente dell'Ufficio elettorale, gli scrutatori e il segretario, previo accertamento della loro identità personale. Il presidente sceglie, quindi, lo scrutatore al quale affidare le funzioni di vicepresidente. Nel caso che gli scrutatori non siano presenti o la nomina non sia avvenuta, il presidente, a norma dell'art. 2 del presente Manuale, li sostituisce con gli scrutatori supplenti.

Art. 26 - Compiti e poteri del presidente di seggio.

1. Il presidente, sentiti gli altri componenti dell'ufficio elettorale, decide in via amministrativa relativamente alle questioni preliminari intercorse nelle operazioni elettorali e sulle contestazioni e le nullità dei voti espressi.

2. Il presidente dispone degli agenti provinciali per le esigenze di polizia, di ordine pubblico e di sicurezza della sala del voto, nonché custodia del materiale elettorale nei limiti di quanto strettamente necessario per il regolare svolgimento del procedimento elettorale.
3. La forza pubblica non può entrare nella sala della votazione se non lo richiede il presidente. Tuttavia in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, la forza pubblica può entrare nella sala e farsi assistere anche senza richiesta del presidente. Non possono entrare invece se il presidente vi si oppone.
4. In casi eccezionali, il presidente di sua iniziativa, può disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni. Il presidente deve disporre l'intervento della forza pubblica quando a richiederlo siano tre componenti dell'ufficio elettorale.
5. Il presidente, se ha timore che il procedimento elettorale possa essere turbato, uditi i componenti dell'ufficio, può disporre l'allontanamento dalla sala degli elettori che hanno già votato.

Art. 27 - Compiti del segretario e degli scrutatori

1. Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare:
 - a) compila il verbale delle operazioni del seggio;
 - b) nel corso delle operazioni di scrutinio delle schede votate registra a verbale i voti espressi indicando separatamente le schede nulle e la causa di nullità rilevata dal Presidente;
 - c) confeziona il plico contenente il verbale, il registri dei voti espressi e le schede elettorali.
2. Gli scrutatori curano le operazioni di voto, firmano le schede elettorali prima del voto, identificano gli elettori, svolgono le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate.

CAPO VI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Art. 28 - Allestimento del seggio

1. Il presidente del seggio deve procedere ad un'accurata ricognizione dell'arredamento della sala della votazione per poter fare eliminare eventuali deficienze che dovesse riscontrare. In particolare, il presidente dovrà controllare i seguenti dettagli:
 - La sala della votazione
 - Tavolo del seggio.
 - Cabine per l'espressione del voto
 - Urne per la votazione.
 - Disposizione delle urne e delle scatole
 - Illuminazione della sala della votazione e delle cabine.

Nel seggio debbono essere installate, salva comprovata impossibilità logistica, due o tre cabine, di cui una compatibile alle esigenze di eventuali portatori di handicap; esse devono essere collocate in maniera tale da rimanere isolate e munite di un riparo che assicuri la segretezza del voto; le porte e le finestre che eventualmente si trovino nella parete adiacente alle cabine, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori. Il presidente dovrà accertarsi che le cabine offrano assoluta

garanzia per la segretezza dell'espressione del voto e che il tavolo per la compilazione delle schede sia adeguatamente sistemato.

2. In seguito alla costituzione del seggio, gli scrutatori contano le schede elettorali e autenticano un numero di schede corrispondente a quello del numero degli elettori risultante dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale, mediante l'apposizione all'interno dell'apposito riquadro della firma e del timbro dell'ufficio elettorale.
3. Le schede siglate vengono riposte o custodite, a cura del presidente del seggio elettorale, in luogo sicuro e vengono da questi riprese nel giorno fissato per le elezioni. Separatamente vengono depositate le scorte.
4. Nella sede di voto e nei locali antistanti vengono affissi i manifesti elettorali.

Art. 29 - Votazioni e rappresentanti di lista

1. Le votazioni hanno luogo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del giorno fissato per le elezioni.
2. Per essere ammessi al voto gli elettori devono essere identificati. Nell'apposita colonna della lista degli elettori uno dei componenti l'ufficio elettorale provinciale indica gli estremi del documento di identificazione oppure che l'identificazione è avvenuta per conoscenza personale.
3. All'elettore è consegnata una scheda di votazione del colore corrispondente alla fascia demografica del comune nel quale l'elettore è in carica.
4. L'elettore esprime il voto, ripiega la scheda e la inserisce nell'urna. Uno dei componenti l'ufficio elettorale provinciale attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma nella lista degli elettori, accanto al nome dell'elettore.
5. L'elettore non abile fisicamente, in base a idonea certificazione medica, può esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta.
6. Alle operazioni di voto possono assistere i rappresentanti di lista con facoltà di chiedere la verbalizzazione delle non conformità da essi rilevate.
7. I delegati di lista o i supplenti, o, ove questi non siano designati, i capolista e i candidati a presidente, hanno la facoltà di individuare tra gli amministratori di uno dei comuni della provincia due rappresentanti di lista, di cui uno effettivo ed uno supplente. I delegati di lista possono designare anche se stessi come rappresentanti di lista.
8. La designazione dei rappresentanti di lista è effettuata con dichiarazione sottoscritta dai delegati di lista e autenticata nei modi di legge.
9. La designazione di cui al comma 8 è trasmessa all'ufficio elettorale costituito presso la provincia entro le ore 15 del giorno precedente la data fissata per le elezioni oppure direttamente al seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto.



10. Il rappresentante di lista o del candidato presidente presso il seggio può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei deputati da dimostrare con l'esibizione al presidente del seggio della tessera elettorale.

Art. 30 - Modalità di espressione del voto

1. Ciascun elettore esprime il proprio voto per l'elezione del Presidente della Provincia, barrando la casella posta sulla scheda elettorale recante il nome del candidato a Presidente.
2. Ciascun elettore può esprimere nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 della L. 56/2014.
(L'indice di ponderazione si calcola troncando alla terza cifra, es.: 1,3548 diventa 1,354, si prendono cioè le prime tre cifre dopo la virgola senza arrotondamento).
3. Si richiama l'applicazione del principio di salvaguardia della validità del voto, in base al quale deve essere ammessa la validità del voto ogniqualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore. Ad esempio, deve essere ritenuto valido il voto di preferenza anche se espresso con errori ortografici che non impediscono comunque di individuare il candidato prescelto. La nullità dei voti di preferenza non importa necessariamente la nullità delle altre espressioni di voto contenute nella scheda, le quali, se non sono nulle per altre cause, rimangono valide per il voto di lista. I voti di preferenza, inoltre, sono validi, purché espressi nello spazio posto a fianco della lista nella quale i candidati votati sono compresi, anche nel caso in cui non sia stato tracciato alcun segno di voto sul contrassegno della lista; in tal caso, il voto si intende espresso anche per la lista stessa. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista ma ha scritto una preferenza per un candidato compreso in una sola di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato ed è valido anche il voto di preferenza. Più in generale, al fine di determinare la validità del voto si fa rinvio alle più recenti istruzioni fornite dal Ministero dell'interno per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, nonché al costante orientamento della giurisprudenza in materia.

CAPO VII SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Art. 31 - Operazioni di scrutinio

1. Lo scrutinio ha inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto oppure alle ore 8 del giorno successivo alla votazione, secondo quanto disposto dal presidente del seggio. Alle operazioni di scrutinio, possono assistere i rappresentanti di lista.
2. Accertato il numero dei votanti, l'ufficio elettorale provinciale inizia le operazioni di scrutinio che devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate nell'arco della stessa giornata.
3. Prima dell'inizio dello scrutinio il seggio elettorale provvede a:
 - a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato;



- b) contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.
4. Le schede non votate sono conservate e sigillate. Le scorte non utilizzate sono conservate separatamente. Nel verbale è indicato viceversa l'utilizzo delle scorte e la relativa motivazione.
5. Il presidente di seggio inizia prima lo scrutinio delle schede per l'elezione del presidente estraendo, dalla prima urna colorata, in ordine di fascia (crescente), ciascuna scheda. Il presidente enuncia l'espressione di voto e passa ciascuna scheda al segretario. Quest'ultimo proclama nuovamente il voto espresso e ne prende nota a verbale. Le schede non contenenti espressioni di voto sono annullate sul retro dal presidente e da uno scrutatore con l'apposizione della firma e del timbro dell'amministrazione provinciale. La scheda scrutinata viene riposta unitamente a quelle non usate e non siglate. Si procede analogamente con tutte le altre urne colorate. I risultati dello spoglio sono man mano raccolti e riassunti nella tabella dello scrutinio composta da un numero di "tabelline" pari a quello delle fasce demografiche dei comuni della provincia; in ciascuna di esse verrà presa nota dei voti attribuiti con le schede della rispettiva fascia.
6. Terminato lo scrutinio si procede alla stesura del verbale, vengono sigillati i pacchi delle schede e tutto il materiale viene consegnato all'ufficio elettorale.
7. Analogamente si procede successivamente allo scrutinio per l'elezione del consiglio provinciale.
8. Per quanto riguarda le modalità dello scrutinio e i casi di nullità delle schede e dei voti si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite per le elezioni comunali. Le operazioni di cui al presente comma sono inserite a verbale.
9. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato.
10. Al termine dello scrutinio, il presidente:
- a) conta tutte le schede scrutinate e, distintamente, le schede contenenti voti validi, le schede bianche, le schede nulle e le schede contenenti voti contestati e non attribuiti e accerta la corrispondenza del loro numero con i totali risultanti dalle tabelle di scrutinio;
 - b) accerta la corrispondenza del totale delle schede scrutinate con il numero dei votanti;
 - c) dichiara il risultato dello scrutinio e lo attesta nel verbale.
11. Successivamente l'ufficio inserisce in buste distinte:
- a) le schede contenenti voti validi;
 - b) le schede bianche, le schede nulle e le schede contenenti voti contestati e non attribuiti.
12. Le buste di cui al comma 11 vengono chiuse e firmate sui lembi di chiusura.



Art. 32 - Materiale elettorale

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il presidente sigilla la scatola dove sono contenute le schede scrutinate e quelle non usate, inserendovi:
 - a) il verbale delle operazioni di seggio
 - b) la tabella di scrutinio;
 - c) I documenti di cui al comma precedente lettere a) e b) sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.
 - d) Il sigillo è firmato dal presidente e dai rappresentanti di lista ove presenti.
2. Il materiale viene consegnato all'ufficio elettorale per le successive operazioni di controllo e proclamazione.

Art. 33 - Conteggio dei voti, proclamazione alla carica di presidente e assegnazione dei seggi

1. Il responsabile dell'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, proclama eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero dei voti, sulla base della ponderazione di cui all'art. 1, commi 33 e 34, della L.56/2014. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane.
2. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuno di essi.
3. I seggi vengono assegnati alle liste con il metodo D'Hondt e le disposizioni stabilite dall'art. 1 commi 36 e seguenti della L. 56/2014.

L'ufficio elettorale deve dividere la cifra elettorale di ogni lista, ammessa all'assegnazione dei seggi, per 1, 2, 3, ecc., sino alla concorrenza del numero dei consiglieri provinciali da eleggere. I risultati di tali operazioni vengono registrati in appositi prospetti che fanno parte integrante del verbale delle operazioni dell'ufficio. Effettuata tale operazione, l'ufficio sceglie i quozienti più alti, ottenuti dalle varie liste, in numero eguale a quello dei seggi di consigliere assegnati al consiglio provinciale, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ogni lista sono assegnati tanti seggi di consigliere provinciale quanti sono i quozienti appartenenti alla lista compresa nella graduatoria suindicata. Nell'assegnare i seggi alle singole liste possono presentarsi due o più quozienti eguali. La legge stabilisce che, «a parità di quozienti, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio». Questa regola agisce, com'è evidente, per l'assegnazione dell'ultimo seggio; se, invece, la parità si verifica fra quozienti intermedi, i quozienti eguali entrano tutti in graduatoria. Può presentarsi il caso in cui una lista, in base al numero dei suoi quozienti entrati in graduatoria, abbia conquistato un numero di seggi maggiore rispetto al numero dei propri candidati: in tal caso i seggi eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine di precedenza dei relativi quozienti.
4. I seggi spettanti a ciascuna lista sono attribuiti ai candidati secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.
5. A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.



6. Il prospetto di ponderazione del voto in base alle fasce di popolazione, realizzato in base a quanto previsto dall'allegato A alla L.56/2014, è pubblicato sul Sito istituzionale della Provincia di Latina prima della data delle elezioni.
7. L'ufficio elettorale può avvalersi di specifico applicativo informatico per il conteggio dei voti ponderati e l'attribuzione dei seggi.

Art. 34 - Risultato elettorale e proclamazione degli eletti

1. Entro il giorno successivo il presidente dell'ufficio elettorale con provvedimento amministrativo adottato, sentiti i componenti dell'ufficio, dà atto del risultato elettorale conseguito proclamando contestualmente gli eletti e procedendo, altresì, alla pubblicazione del provvedimento sul sito informatico in apposita sezione "elezioni provinciali" della Provincia di Latina.
2. Prima di procedere alla proclamazione degli eletti, il presidente verifica, anche sulla base di atti o documenti di cui sia venuto comunque in possesso, che, nei confronti di ciascuno dei candidati per i quali la proclamazione sta per essere effettuata, non sia sopravvenuta successivamente alle operazioni relative alla presentazione delle candidature, la decadenza dalla carica di sindaco o consigliere comunale. Qualora il suddetto accertamento abbia avuto esito positivo per uno o alcuni candidati, l'ufficio procede, alla dichiarazione di mancata proclamazione. Se invece nessuna condizione di incandidabilità sia stata rilevata e l'accertamento abbia dato un esito negativo, il presidente, in conformità ai risultati accertati dall'ufficio, procede alla proclamazione degli eletti.
3. Il provvedimento è comunicato agli eletti per la convalida nella prima seduta utile del Consiglio provinciale.
4. Per conoscenza il provvedimento è comunicato a tutti i Sindaci della Provincia di Latina.
5. Successivamente alla proclamazione degli eletti il materiale è separatamente archiviato presso la Provincia di Latina a cura del responsabile del servizio archivio e protocollo.

Art. 35 - Giurisdizione e disposizioni finali

1. Il Tribunale amministrativo regionale è competente avverso i provvedimenti immediatamente lesivi del diritto di partecipazione alla competizione elettorale per il Consiglio provinciale di Latina e altresì degli atti relativi a tutte le operazioni elettorali unitamente alla proclamazione degli eletti, ai sensi degli articoli da 129 a 132 del Codice del processo amministrativo.
2. Per quanto non previsto dal presente manuale si fa rinvio alla normativa nazionale vigente per le elezioni del Consiglio comunale e provinciale, in quanto compatibili, nonché alle circolari ministeriali specifiche in materia. In caso di difformità tra disposizioni contenute nel presente manuale e disposizioni normative di rango superiore, prevalgono le seconde.
3. I richiami agli articoli, ove non diversamente specificato, si intendono al presente manuale.



- (*) Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di 5 cm per la riproduzione sui manifesti, e l'altro da un cerchio dal diametro di 3 cm per la riproduzione sulla scheda di votazione. Si tenga presente che eventuali diciture facenti parte del contrassegno devono risultare circoscritte dal cerchio. E' necessario che i modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e venga indicata la parte superiore e inferiore dei modelli medesimi

